

tenza del Tribunale di Roma, favorevole all'Istituto prevalentemente per ragioni connesse a difetto di prova da parte degli attori.

La posizione dell'Istituto in rapporto a dette vertenze quidiziarie deve considerarsi solida, anche in dipendenza di una recente sentenza della Corte di Cassazione, la quale in materia analoga ha stabilito il principio che l'immissione dell'impiegato nei ruoli dei dipendenti regolati dal contratto collettivo di lavoro 1941 è condizionata a ben precisi requisiti ed è espressamente assoggettata all'esito favorevole di un concorso pubblico o interno per titoli o per esami, con l'unica eccezione riguardante il personale di età tra i 18 ed i 21 anni, il quale, ove mantenuto in servizio al compimento del 21° anno di età, entra di diritto in ruolo e viene assegnato alla terza categoria indipendentemente dal titolo di studio e dalle modalità di assunzione.

La riferita pronuncia della Suprema Corte, in quanto ha condizionato l'applicabilità del contratto collettivo 1941 al possesso di determinati requisiti, ha sostanzialmente negato fondamento alla tesi dell'automatica applicazio-